

Comune di Trinità (CN)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



Approvato con deliberazione del Podestà in data 15/03/1937

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/03/2025

SOMMARIO

CAPO I	LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'	3
ART. 1	LIMITI DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2	OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	3
ART. 3	ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	3
ART. 4	CASI NON PREVISTI.....	3
ART. 5	ORDINANZE DEL SINDACO.....	3
CAPO II	PASCOLO	4
ART. 6	ASSOGGETTAMENTO A REGOLAMENTO DI IGIENE.	4
ART. 7	SEGNALAZIONE PRESENZA MANDRIE E GREGGI.	4
ART. 8	PASCOLO SU FONDI PRIVATI	4
ART. 9	PASCOLO LUNGO LE STRADE, FIUMI E TORRENTI.....	4
ART. 10	SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO.....	4
ART. 11	ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE.	4
ART. 12	SPOSTAMENTO DI MANDRIE E GREGGI.	4
ART. 13	PASSAGGIO SUL FONDO ALTRUI CON IL BESTIAME.....	5
ART. 14	PASCOLO IN ORE NOTTURNE	5
ART. 15	GOVERNO ANIMALI AL PASCOLO	5
ART. 16	BESTIAME INCUSTODITO	5
ART. 17	COMPORTAMENTI PERICOLOSI.	5
CAPO III	CACCIA E PESCA	6
ART. 18	ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA	6
CAPO IV	CASE COLONICHE	7
ART. 19	COSTRUZIONI DI CASE COLONICHE	7
ART. 20	DEPOSITI DI SOSTANZE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI.....	7
ART. 21	STALLE.....	7
ART. 22	CONCIMAIE E LETAME	7
ART. 23	CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI.....	7
ART. 24	ANAGRAFE CANINA E RANDAGISMO.	7
ART. 25	ANIMALI DA CORTILE.....	7
CAPO V	MANUTENZIONE STRADE, ARATURA	8
ART. 26	MANUTENZIONE DELLE STRADE.....	8
ART. 27	ARATURA E LAVORAZIONE DEI TERRENI	8
ART. 28	CIRCOLAZIONE TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE.....	8
CAPO VI	APPROPPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI	9
ART. 29	SPIGOLATURE.	9
ART. 30	SCIAMI API	9
ART. 31	FRUTTI CADUTI.....	9
CAPO VII	NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI ..	10
ART. 32	NETTEZZA STRADE E LORO PERTINENZE	10
ART. 33	NETTEZZA SUOLO PUBBLICO.	10
ART. 34	IMMONDIZIA, SPAZZATURA, OGGETTI DI SCARTO	10
ART. 35	TRASPORTO DI LETAME E LIQUAMI ZOOTECNICI	10
ART. 36	TRASPORTO DI DETRITI.....	11
CAPO VIII	FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE	12
ART. 37	NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLE ACQUE	12
ART. 38	LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE	12
ART. 39	SPURGO DI FOSSI E CANALI.....	12
ART. 40	DISTANZE PER FOSSI E CANALI.....	13
ART. 41	OTTURAZIONE FOSSI E TOMBINI.....	13
CAPO IX	DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI	14
ART. 42	DISTANZA ALBERI	14

ART. 43	RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI	16
ART. 44	ARBUSTI, ROVI E BOSCAGLIA VICINO ALLE ABITAZIONI.	16
ART. 45	CADUTA RAMI ED ALBERI SULLA SEDE STRADALE.	16
CAPO X	PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI	
ALL'AGRICOLTURA.		17
ART. 46	DANNI PROVOCATI DA ANIMALI O DALL'UOMO.....	17
ART. 47	DIFESA CONTRO LA MALATTIA DELLE PIANTE - DENUNCIA OBBLIGATORIA	17
ART. 48	ESCHE AVVELENATE.....	17
ART. 49	TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI.....	17
CAPO XI	RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI	18
ART. 50	PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETÀ PRIVATA E PUBBLICA.....	18
ART. 51	CULTURE AGRARIE - LIMITAZIONI.....	18
ART. 52	ACCENSIONE DI FUOCHI.....	18
ART. 53	SMALTIMENTO SARMENTI DELLE VITI.....	19
CAPO XII	TAGLI BOSCHIVI	20
	CONSIDERAZIONI GENERALI	20
ART. 54	AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. (R.D. 30/12/23,N.3267)	20
ART. 55	AREE NON SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. (R.D. 30/12/23,N.3267)	20
ART. 56	PERIODI DI TAGLIO.....	20
ART. 57	ALBERI DI VALORE AMBIENTALE.....	20
CAPO XIII	SANZIONI	21
ART. 58	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	21
ART. 59	RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO.....	21
ART. 60	OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTO DEL SINDACO	21
CAPO XIV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
ART. 61	ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.	22
ART. 62	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.	22

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1 Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale.

Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere l'agricoltura e la vita sociale nelle campagne.

Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della P.G. di cui all'art. 221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell'ambito delle rispettive mansioni.

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni di cui all'art.7 della legge 18 Giugno 1955, n.517. All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti ed i funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni, senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.

Art. 4 Casi non previsti

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Rurale, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle Leggi.

Art. 5 Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Art. 6 Assoggettamento a Regolamento di Igiene.

L'esercizio dell'alpeggio e del pascolo sui fondi privati e pubblici è soggetto all'osservanza del Regolamento Comunale di Igiene approvato con delibera di Consiglio Comunale il 23 Dicembre 1992, n. 44 e successive modificazioni.

Art. 7 Segnalazione presenza mandrie e greggi.

Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 8 Pascolo su fondi privati

Per il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati altrui occorre avere la preventiva licenza scritta del conduttore del fondo.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta della polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto. (art. 636 del C.P.)

Art. 9 Pascolo lungo le strade, fiumi e torrenti.

E' vietato il pascolo di bestiame, di qualunque specie, lungo le strade, sia pubbliche che private, e lungo i fossati delle medesime, e sugli argini di fiumi e torrenti.

Art. 10 Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza autorizzazione scritta, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 11 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie.

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi, armenti, mandrie e di conduzioni di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame, di qualunque specie, dovranno aver cura di impedirne sbandamenti, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico, o danni alle proprietà o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 12 Spostamento di mandrie e greggi.

Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico.

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza da campanelli; devono altresì essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero sufficiente, qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato

Art. 13 Passaggio sul fondo altrui con il bestiame.

Il transito di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati è consentito solo con autorizzazione scritta. L'autorizzazione scritta non è necessaria qualora ci sia la presenza del conduttore del fondo e che questi sia consenziente.

Comunque il conduttore del bestiame dovrà rifondere al conduttore del fondo i danni provocati.

Art. 14 Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per lo sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.

Art. 15 Governo animali al pascolo

Con richiamo all'art. 2052 del C.C. ad all'art. 672 del C.P. è vietato lasciare animali al pascolo senza il necessario numero di persone adulte ed idonee al controllo degli stessi.

Art. 16 Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade o torrenti, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843, 924, 925 del C.C., fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 17 Comportamenti pericolosi.

I proprietari o i conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno denunciati alla Autorità di P.S. per la eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27 Dicembre 1956, n.1423.

CAPO III CACCIA E PESCA

Art. 18 Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del C.C. e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO IV CASE COLONICHE

Art. 19 Costruzioni di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia, sanitaria come da Piano Regolatore Comunale approvato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 23/04/2008, e successive modificazioni,

Art. 20 Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, e seguire le norme del Piano Regolatore Comunale approvato con delibera Consiglio Comunale n.24 del 23/04/2008 e successive modificazioni,

Art. 21 Stalle

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalle norme sanitarie attualmente vigenti, nonché dal Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 22 Concimaie e letame

Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie e pozzi neri, con platea impermeabile, lontani da corsi d'acqua o depositi d'acqua almeno mt. 25.

Rendendosi necessario raccogliere il letame fuori dalla concimaia, se ne potranno formare mucchi sul nudo terreno, previo parere del Servizio d'Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 23 Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia di edifici rurali facenti parte di un'area abitativa non chiusa né cintata non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

Inoltre devono essere legati alla catena in modo tale che sia ad essi consentito di godere della sufficiente libertà di movimenti e di abbeverarsi.

Possono essere tenuti senza museruola e senza guinzaglio i cani pastori e quelli da caccia , quando vengono rispettivamente utilizzati , in presenza del proprietario , per la guardia delle greggi e per la caccia.

Art. 24 Anagrafe canina e randagismo.

Circa il contenuto della normativa relativa alla lotta al randagismo, all'anagrafe canina e alla profilassi antirabbica, fa testo la relativa normativa regionale vigente(L.R.19 luglio 2004 n .18

Art. 25 Animali da cortile

E' vietato lasciar vagare anatre, polli e altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in genere nei luoghi pubblici, onde evitare danni di natura igienica o intralcio alla viabilità.

CAPO V MANUTENZIONE STRADE, ARATURA

Art. 26 Manutenzione delle strade

- 1- La manutenzione delle strade comunali spetta al Comune.
- 2- La manutenzione delle strade interpoderali spetta di norma ai proprietari dei poderi serviti dalle stesse
- 3- La manutenzione delle strade vicinali, consortili e private spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime.

Art. 27 Aratura e lavorazione dei terreni

I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recar danno alla strada, ai fossi ed alle siepi.

L'eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi l'ha portato, altrimenti sarà fatto d'Ufficio ed i costi e le ammende addebitati a chi ha procurato il danno.

Art. 28 Circolazione trattori e macchine agricole

I trattori ed i mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Chi arreca danno è obbligato a ripararlo a proprie spese, pena l'esecuzione d'ufficio con relativo addebito. I trasgressori saranno inoltre puniti in base alle leggi vigenti.

CAPO VI APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI.

Art. 29 Spigolature.

Con richiamo all'art. 626, n.3 del C.P., senza il consenso scritto del conduttore, è vietato spigolare, raccattare e rastrellare sul fondo di altri, anche se interamente spogliati del raccolto.

Art. 30 Sciame api

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del C.C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni.

Inoltre chi deve raccogliere sciami dei propri alveari su fondi altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

Art. 31 Frutti caduti.

I frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante stesse, anche se caduti sulla pubblica via, e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.

CAPO VII NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOO-TECNICI E DETRITI

Art. 32 Nettezza strade e loro pertinenze

Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada", è vietato

- a- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente.
- b- gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.
- c- apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni

Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto nel D.L. sopradDETTO.

Art. 33 Nettezza suolo pubblico.

E' vietato sporcare il suolo pubblico con terra, strame, paglia od altre materie.

Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia, pena l'esecuzione d'ufficio della pulizia stessa con addebito dei costi e l'ammenda prevista dalle vigenti leggi, a chi ha provocato il danno.

Art. 34 Immondizia, spazzatura, oggetti di scarto

E' vietato immettere o ammucchiare sul suolo pubblico e privato immondizia, spazzatura, oggetti di scarto e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico.

I rifiuti solidi urbani, messi in sacchetti successivamente chiusi, devono trovare collocazione negli appositi contenitori predisposti per la Raccolta Rifiuti e distribuiti su tutto il territorio comunale.

E' vietato mettere tra i rifiuti solidi urbani materiali nocivi di qualsivoglia specie.

Le pile consumate o non più utilizzabili vanno riposte nell'apposita cassetta all'uopo destinata dall'Amministrazione Comunale.

I medicinali scaduti o non più utilizzabili vanno riposti nell'apposita cassetta all'uopo destinata dall'Amministrazione Comunale.

Gli oggetti in vetro vanno messi dentro le apposite campane, riducendone il volume, se necessario, qualora l'oggetto non possa essere introdotto nell'apertura presente sulla campana.

La carta va riposta negli appositi contenitori.

Il materiale plastico va riposto negli appositi contenitori.

Le lattine in alluminio vanno messe negli appositi contenitori.

Materiali e rifiuti ingombranti e voluminosi, ferrosi e simili, vanno riposti nell'apposito cassone all'uopo destinato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Amministrazione decidesse di effettuare altri tipi di raccolta differenziata, sarà necessario attenersi a quanto verrà di volta in volta specificato.

Chi disattende quanto sopra è punibile a norma di legge.

Art. 35 Trasporto di letame e liquami zootecnici

I veicoli caricati di letame devono essere provvisti di appositi ripari atti a impedire la caduta di parte del carico sulla pubblica via. I liquami zootecnici devono essere trasportati entro contenitori che evitino lo sgocciolamento sulla pubblica via.

Il trasporto di questi prodotti non può avvenire nei giorni festivi, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni.

Il trasporto e lo spandimento dei liquami o dei letami, comunque, non deve avvenire nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 11,00 alle 14,00
- dalle ore 18,00 alle 21,00

Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazioni di odori sgradevoli.

Il liquame o il letame può essere sparso ad una distanza inferiore a metri 80 dalle abitazioni, a condizione che sia interrato entro due ore e siano evitate le ore dei pasti ed i giorni festivi e prefestivi.

Chi nel trasporto sporca il suolo pubblico, oppure non rispetta i periodi di divieto di trasporto, incorrerà nelle sanzioni previste dalle vigenti leggi..”

Art. 36 Trasporto di detriti

La terra, le pietre ed i frantumi di materiale di scavo o di demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli all'uopo designati dall'Amministrazione comunale.

Art. 37 Norme relative alla tutela delle acque

- 1- E' proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e private, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.
- 2- Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
- 3- Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.
- 4- Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua o depositi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di scarico.
- 5- A norma dell'art. 632 del C.P. è vietato a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade.

Art. 38 Libero deflusso delle acque

- 1- I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade.
- 2- Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato :
 - a- impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico.
 - b- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.
 - c- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto nel D.L. sopradDETTO.

Art. 39 Spurgo di fossi e canali

- 1- Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue (non torrenziali) e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle aree circostanti.
- 2- I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati, secondo necessità, normalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione se necessario.
- 3- I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati ,a proprie spese e secondo necessità , dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
- 4- I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati a proprie spese e secondo necessità rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
- 5- In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando le sanzioni per la violazione accertata.

Art. 40 Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi e canali presso il confine con il fondo vicino, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, ed attuare tutte le opere necessarie, comprese le opere di sostegno, atte a salvaguardare il fondo del vicino.

Art. 41 Otturazione fossi e tombini

Chi ottura tombini, fossi e scarichi è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di giorni 3 dalla rilevazione del problema.

Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

CAPO IX DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI

Art. 42 Distanza alberi

- 1- E' vietato ai privati cittadini mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e comunque su aree comunali.
- 2- Nella messa a dimora di alberi si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione) :

a-Dal confinante :

Se alberi di alto fusto, non meno di metri 15.

Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli, e simili.

Se alberi di non alto fusto : non meno di metri 4,5.

Sono reputati tali gli alberi da frutta, da giardino o altre piante simile, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di 3 metri si diffonde poi in rami.

Se viti, arbusti e siepi vive , non meno di metri 1.

Le distanze di cui sopra sono modificabili previo accordo scritto tra i due confinanti., però questa clausola non vale se tra i due fondi c'è una strada

b-Dalle strade comunali : (Art. 26, D.P.R. 16/12/92, n. 285)

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade viti, siepi vive, arbusti, anche a carattere stagionale, tenuti ad altezza non superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore ad 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore ad 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo, e per quelle di altezza non superiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo.

c- Dalle strade interpoderali, consortili, vicinali e private :

Se alberi di alto fusto : non meno di metri 6, ma deve essere rispettata in misura non inferiore a metri 5 , la distanza da pianta a pianta nella fila confinante alla strada, ed in misura non inferiore a metri 5 la distanza dalla fila confinante alla fila più vicina.

Se alberi di non alto fusto : non meno di metri 3

Se viti, arbusti e siepi vive o siepi morte: non meno di metri 1.

- 3- Qualora tra due fondi si trovi una strada, nella messa a dimora di alberi sono prese in considerazione le sole distanze dalla strada, nel qual caso non vengono considerate le distanze dall'altro fondo.
- 4- Gli alberi di alto fusto che si impiantano nei cortili o giardini delle case di abitazione devono distare a non meno di mt. 8 dal confine non agricolo (tipicamente abitazione del vicino) e distare a non meno di mt. 15 dal confine di fondi coltivati.
Inoltre non sono prese in considerazione le distanze dal vicino se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
- 5- Gli alberi che nascono spontaneamente in terreni gerbidi o dismessi devono distare a non meno di mt. 6 dal confine di terreni coltivati o da vigneti, e gli stessi alberi, fino a mt. 15 dal confine predetto, devono essere tagliati a livello del suolo con un intervallo di tempo non superiore a 6 anni.
La distanza dai confini delle aree abitative, compresi i cortili, degli alberi nati in zone gerbide o dismesse non deve essere inferiore a mt. 15, salvo accordo scritto tra le parti.
- 6- Se il bosco è preesistente può estendersi fino al confine del fondo del vicino.
- 7- Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico, vanno recisi al livello del suolo :
-se strade comunali, dal Comune
-se strade interpoderali, consortili, vicinali, dai proprietari dei fondi serviti.
- 8- Circa le aree con nascita naturale di alberi e adiacenti a strade di uso pubblico, vale quanto specificato nell'art. 43 (Recisione di rami protesi e radici) del presente regolamento.
- 9- Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze previste, qualora siano stati piantati o nati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 10- Le clausole e le distanze specificate nel presente articolo sono valide solo per i nuovi impianti, ed anche per gli alberi già messi a dimora al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se ostacolano la visibilità o costituiscono pericolo diretto o indiretto per la viabilità.

Art. 43 Recisione di rami protesi e radici

Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla. L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese, oppure dall'Amministrazione addebitando i costi al proprietario dell'albero.

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli.

Circa gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino a strade comunali, è fatto obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada.

Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

Art. 44 Arbusti, rovi e boscaglia vicino alle abitazioni.

Il conduttore del fondo deve mantenerlo pulito entro mt. 2 dal confine dell'area abitativa da arbusti e boscaglia nati naturalmente, o perché il fondo è gerbido, o non lavorato; questo anche se sul confine si trova un muro di cinta. o una qualunque altra recinzione.

Se il proprietario o conduttore è impossibilitato a mantenere pulita la predetta area, viene consentito al proprietario o utilizzatore dell'area abitativa di provvedervi, con autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.

Art. 45 Caduta rami ed alberi sulla sede stradale.

Con riferimento all'art. 29 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Circa le sanzioni previste si fa riferimento a quanto specificato nell'art. 29 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 .

CAPO X PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.

Art. 46 Danni provocati da animali o dall'uomo

- 1- E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.
- 2- Saranno denunciati coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.
- 3- E' vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti, ecc, come animali da cortile, cani, ecc

Art. 47 Difesa contro la malattia delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene disposto quanto segue :

- a- nella evenienza di comparsa di crittogamma delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni o da chiunque ne fosse interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari da cause nemiche, e successive modificazioni .
- b- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D 12 ottobre 1933, n.1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente Ufficio Provinciale per l'Agricoltura, e all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, malattie e deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi che all'uopo fossero indicati.
- c- verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

Art. 48 Esche avvelenate

Lo spargimento di esche avvelenate, sia su fondi pubblici che privati, è vietato.

Art. 49 Trattamenti antiparassitari.

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale che non venga arrecato danno alle stesse.

E' inoltre vietato in prossimità delle abitazioni effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento.

Art. 50 Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica

- 1- E' proibito entrare e passare abusivamente e con continuità, senza necessità, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
- 2- Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, in forma scritta, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente i fondi stessi.
- 3- Il diritto di passaggio sui fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario : non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà , infine, ingombrare comunque il passaggio.

Art. 51 Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e allevamenti.

Art. 52 Accensione di fuochi.

- 1- Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o pubbliche, o di strade , dovranno usarsi le precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.
In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case , stalle, fienili, pagliai e simili : comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
- 2- E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi. (L.R. 16/1994).
- 3- Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate con vento :
 - a- l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere realizzate;
 - b- l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
 - c- per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

Art. 53 Smaltimento sarmenti delle viti.

Lo smaltimento dei sarmenti, ove possibile, è fatto mediante trinciatura con mezzi meccanici per restituire la sostanza organica e minerale alla terra; ove non sia possibile l'utilizzo del mezzo meccanico è consentito (poiché non vi è altra forma attuabile) lo smaltimento tramite combustione, comunque con tutte le cautele indicate nell'Art. 58.

Il periodo utile per effettuare tale operazione va da inizio Novembre alla fine del mese di Aprile dell'anno successivo, comunque con tutte le cautele indicate nell'art. 58.

Considerato che la combustione dei sarmenti può essere pratica agronomica indispensabile per debellare parassiti come il *fungo Stereum Irsutum*, (il c.d. *mal dell'esca*), o l'insetto *Metcalfa Pruinosa*, tale pratica è consentita anche in quei vigneti ove sia praticabile la trinciatura dei sarmenti.

Considerazioni Generali

E' considerato **Bosco Ceduo** quello la cui prevalenza di alberi nasce dalle ceppaie.

E' considerato **Bosco d'Alto Fusto** (o Fustaia) quello la cui prevalenza di alberi nasce dal seme.

La gestione del Patrimonio Forestale della Regione Piemonte è normata fondamentalmente dalla L.R. 4 Settembre 1979 n. 57, nonché dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 54 Aree soggette a vincolo idrogeologico. (R.D. 30/12/23,n.3267)

Il taglio dei boschi d'alto fusto è soggetto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è inferiore ai 10 ettari, non necessita di preventive autorizzazioni, ma deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è superiore ai 10 ettari, deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e necessita anche di autorizzazione ai fini ambientali (Art.12 comma 1 lett. b della L.R. 20/89) da richiedersi all'Assessorato Beni Ambientali di Torino.

Art. 55 Aree non soggette a vincolo idrogeologico. (R.D. 30/12/23,n.3267)

Il taglio dei boschi d'alto fusto necessita della preventiva autorizzazione del Sindaco, su parere (obbligatorio e vincolante) del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Circa il taglio dei boschi cedui non sono previste autorizzazioni né prescrizioni tecniche, ma per effetto della L. 1497/39 e del D.P.R. 616/77 art. 82, e dell'entrata in vigore della L.8/8/85 n. 431 che ha sottoposto a vincolo paesaggistico tutti i territori coperti da boschi e foreste, ed a seguito della D.G.R. n. 4-4139 del 20/3/86, anche nel taglio dei boschi cedui situati in terreni non soggetti a vincolo per scopi idrogeologici devono essere rispettate le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale; se però il bosco ceduo ha una superficie superiore a 10 ettari, necessita di autorizzazione ai fini ambientali (Art.12 comma 1 lett. b della L.R. 20/89) da richiedersi all'Assessorato Beni Ambientali di Torino.

Art. 56 Periodi di taglio.

Il taglio dei boschi cedui è possibile dal 16 Ottobre al 31 Marzo dell'anno successivo.

Relativamente ai boschi di alto fusto, le operazioni di taglio ed esbosco sono possibili in qualsiasi periodo dell'anno.

In qualunque periodo dell'anno sono sempre possibili, senza alcuna autorizzazione, il taglio dei pioppeti e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianto artificiale, i tagli necessari ad evitare il deterioramento delle piante, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura ed il taglio di singoli alberi non costituenti bosco.

Art. 57 Alberi di valore ambientale.

E' vietato, salva motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

Art. 58 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria.

Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie , da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € , (art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000) con le procedure della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e sue modifiche ed integrazioni.

I proventi delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento, spettano al Comune.

Art. 59 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 267/2000.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 60 Omessa ottemperanza di provvedimento del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, incorrerà nelle pene previste dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi :

- a- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- b- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto infrazionale.
- c- per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non avrà provveduto agli obblighi per la cui inosservanza la concessione stessa fu inflitta.

CAPO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 Abrogazione norme precedenti.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà ritenersi abrogata qualsiasi contraria disposizione precedente.

Art .62 Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento avrà vigore 15 giorni dopo la sua regolare pubblicazione.